

ACCORDO COMUNALE

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze in data 16.01.2017

ASPPI, SICET, SUNIA, UNIAT, UPPI, UNIONCASA, CONFABITARE, CONFEDILIZIA, CONFAPPI

Le Organizzazioni Sindacali della proprietà e degli inquilini

convengono e stipulano il presente accordo:

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il presente accordo, siglato ai sensi del DM 16/01/2017, ha valore per tutto il territorio del Comune di Terre del Reno come suddiviso in zone omogenee.

I valori di oscillazione dei canoni di locazione ad uso abitativo per ogni zona omogenea sono determinati come da tabella tariffe All. 1), in fascia minima, media e massima.

METODO DI CALCOLO

Il canone di locazione concordato di ogni singola unità immobiliare sita nel Comune di Terre del Reno è determinato applicando al canone, compreso nelle fascia media d'oscillazione, di cui al punto precedente, i correttivi di seguito indicati: zona di ubicazione dell'alloggio, superficie calpestabile e parametri oggettivi (in aumento e/o in diminuzione) con l'applicazione di un massimo di quattro parametri in aumento e/o in diminuzione. Al canone così definito verranno aggiunte percentuali o quote d'incremento canone nel caso in cui siano presenti arredi e/o box macchina, come da modelli riportati negli All. 2) e All. 3).

Si stabilisce, inoltre, che, se il canone risultante dall'applicazione dei coefficienti sia inferiore a quello della fascia precedente, si applica quello della fascia precedente e l'eventuale differenza verrà recuperata con gli incrementi ISTAT successivi.


ZONE OMOGENEE

Le zone omogenee, individuate in base all'uniformità del territorio urbano e comunale, sono riportate nell'All. 1) e sono così definite:

- Sant'Agostino e Dosso - CENTRI ABITATI;
- Mirabello e San Carlo - CENTRI ABITATI;
- "Zona Forese" - TERRITORIO COMUNALE RESTANTE.

DURATA DEL CONTRATTO

I contratti avranno la durata minima prevista dall'art 2 comma 3 della legge 431/98, ossia i contratti non possono avere una durata inferiore ai tre anni e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, saranno prorogati per altri 2 anni automaticamente in assenza di disdetta. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni per altri 3 anni con applicazione dell'ultimo canone corrisposto.



1

CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL'ALLOGGIO

Le parti contraenti dichiarano sotto la propria responsabilità: la superficie dell'alloggio, le caratteristiche oggettive dell'alloggio e gli estremi catastali da utilizzare per il contratto di locazione.

La superficie dell'alloggio da considerare è quella dei mq. **calpestabili**, riducendo la superficie delle pertinenze nel seguente modo:

- balconi, terrazzi, cantine e similari sono da conteggiarsi al **25%** della superficie;
- soffitte e sottotetti non abitabili (privi di impianti ed opere di finitura), ma accessibili mediante scale fisse sono da conteggiarsi al **10%**;
- proiezioni delle scale interne al **100%**

Gli eventuali soppalchi e mansarde, solo se accatastate ed aventi caratteristiche di finitura ed impiantistiche simili agli altri vani abitabili, vengono considerati nel calcolo della superficie utile calpestabile solo per la porzione avente altezza maggiore o uguale a metri 1,60.

La superficie dei garages non viene considerata nel calcolo della superficie dell'appartamento, in quanto viene assegnato un valore tabellare a seconda si tratti di garage singolo o di garage doppio.

TIPOLOGIA DIMENSIONALE

Al fine di facilitare l'individuazione dei valori minimi e massimi delle fasce d'oscillazione, le dimensioni delle abitazioni vengono suddivise nelle seguenti nove tipologie:

- a) abitazione fino a 35mq.
- b) abitazione da 36 mq. a 49 mq.
- c) abitazione da 50 mq. a 59 mq.
- d) abitazione da 60 mq. a 69 mq.
- e) abitazione da 70 mq. a 79 mq.
- f) abitazione da 80 mq. a 89 mq.
- g) abitazione da 90 mq. a 99 mq.
- h) abitazione da 100 mq. a 109 mq.
- i) abitazione superiore a 109 mq.

PARAMETRI OGGETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

PARAMETRI CORRETTIVI IN AUMENTO

1. Tipologia A/7 e A/2
2. Livello di piano (piano terra, rialzato e 1° piano, ovvero presenza di ascensore oltre il 1° piano)
3. Presenza di posto auto in uso esclusivo dell'inquilino
4. Impianto fisso di condizionamento dell'aria (se installato a spese del proprietario)
5. Porta blindata
6. Doppi vetri (escluse le doppie finestre)
7. Doppi servizi
8. Presenza di riscaldamento autonomo (o contabilizzazione del calore se centralizzato)
9. Edificio con certificazione energetica con consumo in classe D o superiore a D (quindi classe A-B-C-D)
10. Allarme interno o inferriate per immobili posti al piano terra e/o primo

PARAMETRI CORRETTIVI PER ABBATTIMENTO

- I. Classe energetica inferiore a D (quindi classe E-F-G)
- II. Alloggio ubicato in edificio in cattivo stato di manutenzione
- III. Alloggio privo di amministratore di condominio in edificio con più di 4(quattro) unità immobiliari, esclusi i garage.
- IV. Alloggio ubicato oltre il primo piano senza ascensore in immobile con oltre tre piani fuori terra
- V. Alloggio servito da impianto di acqua centralizzato privo di contatore divisionale

In caso di alloggio completamente arredato in ogni stanza, il canone risultante dall'applicazione dei parametri di cui alle tabelle sopra riportate può essere aumentato di una percentuale massima del **25%**.



2

Si definisce completamente arredato l'immobile i cui locali sono tutti dotati di arredo e/o attrezzature in qualità e quantità da poter essere utilizzati regolarmente.

Si considera parzialmente arredato l'immobile dotato di cucina (frigorifero, piano cottura, tavolo e almeno 4 sedie) e camera da letto (reti, materasso e armadio), in questo caso la percentuale massima da applicare è del 15%;

La dotazione minima è la cucina e in questo caso, la percentuale massima da applicare è del 10%.

AGGIORNAMENTO CANONE LOCATIVO

Nei contratti locativi stipulati ai sensi del presente accordo, il canone locativo potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca".

LOCAZIONE PARZIALE DELL'IMMOBILE

In caso di locazione parziale dell'immobile il canone in oggetto sarà determinato in una frazione del canone relativo all'intero appartamento, in percentuale proporzionale alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando le parti comuni condivise interne all'appartamento. E' necessario allegare al contratto la planimetria dell'abitazione con evidenziate le superfici calcolate, il tutto sottoscritto dalle parti contrattuali.

ONERI ACCESSORI

In materia di suddivisione degli oneri le parti richiamano ed accolgono quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 16/01/2017, All.D) In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore per locazione parziale dell'immobile le parti concordano che la ripartizione sarà effettuata in percentuale proporzionale alla superficie locata. Per quanto ivi non previsto le parti faranno riferimento alle norme vigenti, agli usi locali, nonché alle tabelle concordate delle organizzazioni stipulanti il seguente accordo.

SCHEMI CONTRATTUALI

Le parti stipuleranno i contratti di locazione utilizzando esclusivamente gli allegati contratti tipo (Allegati A,B,C) che non potranno essere modificati eliminando clausole inderogabili o aggiungendone di peggiorative per i conduttori e indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone e, nel caso di contratti transitori, specificando i motivi della transitorietà.

CONTRATTI TRANSITORI

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che non sia motivato sulla base di fattispecie previste dai paragrafi di seguito riportati o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo.

Il presente accordo prevede che la durata delle locazioni non possano essere superiori a 18 mesi.

Il contratto non è rinnovabile.

Le esigenze che giustificano la transitorietà del contratto, espresse dal locatore o dal conduttore, previste dall'art 2 comma 1 del DM 16/01/2017 qui convenute, che si riportano di seguito, dovranno essere dettagliatamente motivate e documentate all'atto della stipula del contratto, pena la riconducibilità dello stesso alla durata prevista dall'art 2 comma 1 della legge 431 del 1998 e dall'art 2 comma 6 del DM 16/01/2017:

1) ESIGENZE DEL LOCATORE:

- A) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggior età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;



3

- B) Destinarlo ad abitazione propria, dei figli o dei parenti entro il secondo grado che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l'alloggio di servizio;
- C) Destinarlo ad esercizio dell'attività propria, del coniuge o del/i figlio/i a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professionale;
- D) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado per rientro dall'estero o da località in altri comuni in cui risiedevano o trasferimento temporaneo, per comprovati motivi di lavoro o di studio o di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado;
- E) Destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado per ragioni di studio o di lavoro esclusivamente per gli immobili in località diversa da quella di residenza del locatore;
- F) Eseguire lavori di ristrutturazione sull'unità immobiliare per la quale ha formalizzato idoneo titolo edilizio abitativo;
- G) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente dichiarata nel contratto e documentata.

2) ESIGENZE DEL CONDUTTORE:

- a) Contratto di lavoro a termine o a tempo determinato o per il conseguimento di titolo di studio se diverso dello studio universitario (che non rientrano nei contratti di locazione transitori per studenti universitari) in un Comune diverso da quello di residenza;
- b) Previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
- c) Trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- d) Necessità di cure o di assistenza a familiari in località diversa dal Comune di residenza;
- e) Acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
- f) Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione di residenza;
- g) Seconda casa, situata nello stesso Comune di residenza e con residenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo familiare, esclusivamente per ragioni di svago, hobby, tempo libero;
- h) Campagna elettorale;
- i) Contratti a sfrattati con assistenza del Comune o per imminenti assegnazioni di alloggi E.R.P.

Il conduttore ha facoltà di recedere con preavviso da comunicarsi almeno 1 mese per contratti di durata fino a 6 mesi e non oltre due mesi prima per contratti di durata fino a 18 mesi.

Il conduttore non deve avere la residenza nel comune di Ferrara e comuni confinanti per i punti a, b, c.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del contratto per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi.

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Tali contratti sono utilizzabili per gli studenti universitari regolarmente iscritti ad una facoltà o un istituto universitario o per i laureati, che frequentano corsi di specializzazione post laurea (master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti), in un comune diverso da quello di residenza, con sede universitaria o limitrofo ad un comune con sede universitaria.

Essi hanno una durata da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.


Qualora lo studente universitario o l'iscritto ad un corso di specializzazione frequenti un corso di studio per un periodo inferiore al minimo previsto al punto precedente, la durata del contratto può essere inferiore ai sei mesi.

Alla prima scadenza i contratti si rinnovano per uguale periodo salvo recesso del conduttore, con preavviso da comunicarsi almeno 1 mese e non oltre tre mesi prima, fermo restando che la data contrattuale non può eccedere i 36 mesi totali.

Possono essere sottoscritti da singoli studenti o da gruppi di studenti o da Aziende per il Diritto allo Studio.

CONTRATTI ASSISTITI

Nella redazione e sottoscrizione dei contratti, le parti possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà e/o dei conduttori firmatarie del seguente accordo.



4

Al fine della definizione del canone effettivo, ai sensi dell'art. 1 comma 8, primo capoverso, dell'art. 2 comma 8 e dell'art. 3 comma 5 del D.M. 16/01/2017, le parti contraenti dichiarano, su apposito modulo All.2) gli elementi oggettivi (qualitativi/quantitativi) necessari al calcolo del canone concordato, con assunzione di responsabilità sulla veridicità dei dati dichiarati. Sullo stesso modulo le Organizzazioni della proprietà e/o dei conduttori, che forniscono assistenza, attestano la conformità del canone all'Accordo comunale vigente.

CONTRATTI NON ASSISTITI

Le parti prendono atto dell'art. 1 comma 8, secondo capoverso, dell'art. 2 comma 8 e dell'art. 3 comma 5 del D.M. 16/01/2017, riguardante l'attestazione per i contratti non assistiti.

In tali casi l'attestazione è rilasciata alla parte richiedente, da una Organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente accordo All. 4) Tale attestazione sarà validata dalle OO.SS. sulla base degli elementi oggettivi e normativi (tipologia del contratto) dichiarati dalle parti contrattuali mediante la compilazione del modulo di cui all' All. 3) e la consegna di copia firmata del contratto, registrato o in corso di registrazione.

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM Infrastrutture Trasporti del 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Al fine di limitare il ricorso al contenzioso giudiziale delle parti, per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'accordo territoriale e comunque in relazione alle situazioni indicate dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del D.M. 16/01/2017.

Ciascuna parte firmataria del contratto può richiedere che sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale, che deve, sempreché l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre 60 gg dalla sua costituzione. Detta Commissione è istituita presso la sede del Sindacato di categoria territoriale competente a cui il ricorrente si rivolgerà.

Il regolamento ed il funzionamento della Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale è parte integrante del presente accordo All.E). Per l'interpretazione dei contratti e per l'esecuzione delle sue clausole, se l'esito della Commissione Stragiudiziale Paritetica non dovesse redimere le controversie, le parti sono tenute a rivolgersi all'Istituto della "mediazione" come definita ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni. Per l'avvio della procedura, la parte interessata utilizza il modello allegato al Regolamento di cui sopra.

LE GRANDI PROPRIETA'

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 e comma 7 del D.M. 16.01.2017 per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di **100 unità immobiliari destinate ad uso abitativo** anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base **ad appositi accordi integrativi** fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.

Nella stipula dei contratti di locazione, le parti potranno essere assistite dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto stesso l'accordo integrativo.



5

DURATA ED EFFICACIA

RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del DM 16/01/2017, decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo o revisione (aggiunto o revisione).

2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione qualora:

- il comune delibere nuove aliquote IMU per le locazioni concordate;
- siano modificate le normative fiscali;
- siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;
- il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa;
- le parti contraenti lo ritengano comunque necessario od opportuno.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria del Comune di Terre del Reno unitamente ai seguenti allegati:

- Tabella delle tariffe delle zone omogenee (Allegato 1)
- Modulo di dichiarazione degli elementi oggettivi del contratto con Attestazione di Conformità per contratti assistiti (Allegato 2)
- Modulo di dichiarazione degli elementi oggettivi per il calcolo del canone per contratti non assistiti (Allegato 3)
- Attestazione di conformità per contratti non assistiti (Allegato 4)
- Zone omogenee del comune di Terre del Reno (Allegato 5)
- Contratto uso abitativo (Allegato A)
- Contratto uso abitativo transitorio (Allegato B)
- Contratto uso abitativo universitario (Allegato C)
- Oneri accessori (Allegato D)
- Regolamento della Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale (Allegato E)

Letto, confermato e sottoscritto.

Ferrara li 03 MAR 2022

Timbro dell'Associazione

UNIAT
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Via Orobbi, 12 41122 FERRARA

APE-CONFEDILIZIA

Barbafantini



Confabitare
Associazione Proprietari Immobiliari
Sede di Ferrara

UNIONCASA
FERRARA

SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini e Assegnatari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Isoglio, 18, Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389

[Signature]

UPPI FERRARA
[Signature]

SICET FERRARA
[Signature]



Tabella delle tariffe delle zone omogenee (allegato 1)

stesura del 28-02-2022

Sant'Agostino e Dosso - CENTRI ABITATI (zone OMI B2-E2)

| SUPERFICIE | FASCIA MINIMA | FASCIA MEDIA | FASCIA MASSIMA |
|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| fino a mq. 35 | € 7,20 | € 8,20 | € 9,20 |
| da mq 36 a 49 | € 7,00 | € 8,00 | € 9,00 |
| da mq 50 a 59 | € 6,50 | € 7,50 | € 8,50 |
| da mq 60 a 69 | € 6,00 | € 7,00 | € 8,00 |
| da mq 70 a 79 | € 5,50 | € 6,50 | € 7,50 |
| da mq 80 a 89 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 |
| da mq 90 a 99 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 |
| da mq 100 a 109 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
| superiore a mq 109 | € 3,80 | € 4,80 | € 5,80 |

| GARAGE SINGOLO | GARAGE DOPPIO |
|----------------|---------------|
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |
| € 36,00 | € 50,00 |

Mirabello e San Carlo - CENTRI ABITATI (zone OMI B1-E3)

| SUPERFICIE | FASCIA MINIMA | FASCIA MEDIA | FASCIA MASSIMA |
|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| fino a mq. 35 | € 7,00 | € 8,00 | € 9,00 |
| da mq 36 a 49 | € 6,70 | € 7,70 | € 8,70 |
| da mq 50 a 59 | € 6,20 | € 7,20 | € 8,20 |
| da mq 60 a 69 | € 5,70 | € 6,70 | € 7,70 |
| da mq 70 a 79 | € 5,30 | € 6,30 | € 7,30 |
| da mq 80 a 89 | € 4,70 | € 5,70 | € 6,70 |
| da mq 90 a 99 | € 4,20 | € 5,20 | € 6,20 |
| da mq 100 a 109 | € 3,80 | € 4,80 | € 5,80 |
| superiore a mq 109 | € 3,60 | € 4,60 | € 5,60 |

| GARAGE SINGOLO | GARAGE DOPPIO |
|----------------|---------------|
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |
| € 30,00 | € 40,00 |

"Zona Forese" - TERRITORIO COMUNALE RESTANTE (zona OMI R1)

| SUPERFICIE | FASCIA MINIMA | FASCIA MEDIA | FASCIA MASSIMA |
|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| fino a mq. 35 | € 5,50 | € 6,50 | € 7,50 |
| da mq 36 a 49 | € 5,20 | € 6,20 | € 7,20 |
| da mq 50 a 59 | € 4,90 | € 5,90 | € 6,90 |
| da mq 60 a 69 | € 4,60 | € 5,60 | € 6,60 |
| da mq 70 a 79 | € 4,30 | € 5,30 | € 6,30 |
| da mq 80 a 89 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
| da mq 90 a 99 | € 3,70 | € 4,70 | € 5,70 |
| da mq 100 a 109 | € 3,30 | € 4,30 | € 5,30 |
| superiore a mq 109 | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 |

| GARAGE SINGOLO | GARAGE DOPPIO |
|----------------|---------------|
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |
| € 25,00 | € 30,00 |

SICET FERRARA

Barbara

UNIAT
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Via Ortoni, 12 - 41122 FERRARA

UPPI FERRARA



Confabitare
Associazione Proprietari Immobiliari
Sede di Ferrara

SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini e Assegnatari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Ionzo, 18 - Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389

APE-CONFEDILIZIA

Barbara

UNIONCASA FERRARA

[Signature]

28/02/2022 12:28



DICHIARAZIONE DI PROPRIETARIO/I E CONDUTTORI/I AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE
 LOCATIVO CONCORDATO
 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE CONCORDATO -CONTRATTI ASSISTITI

LOCATORE/I

.....

CONDUTTORE/I.....

.....

IMMOBILE SITO IN VIA

.....N.....CITTÀ.....

DATI CATASTALI: sezione..foglio.....mappale/particella.....sub.....rendita catastale.....

Le tabelle che seguono hanno la finalità di registrare i parametri quantitativi/qualitativi dell'immobile soggetto a contratto:

TABELLA A- SUPERFICIE UNITÀ ABITATIVA

| SUPERFICIE | TOTALE MQ | PERCENTUALE DI SUPERFICIE DA CONSIDERARE | MQ DA CONSIDERARE PER IL CONTEGGIO DEI CANONI |
|----------------------------|-----------|--|---|
| CALPESTABILE APPARTAMENTO | | calcolata al 100% | |
| BALCONI-CANTINE | | calcolata al 25% | |
| SOFFITTE | | calcolata al 10% | |
| SCALE (PROIEZIONE interna) | | calcolata al 100% | |
| TOTALE | | TOTALE | |

TABELLA B -PARAMETRI CORRETTIVI IN AUMENTO

| | | |
|----|---|------------|
| 1 | Tipologia A/7 e A/2 | |
| 2 | Livello di piano (piano terra, rialzato e 1° piano, ovvero presenza di ascensore oltre il 1° piano) | |
| 3 | Presenza di posto auto in uso esclusivo dell'inquilino | |
| 4 | Impianto fisso di condizionamento dell'aria (se installato a spese del proprietario) | |
| 5 | Porta blindata | |
| 6 | Doppi vetri (escluse le doppie finestre) | |
| 7 | Doppi servizi | |
| 8 | Presenza di riscaldamento autonomo (o contabilizzazione del calore se centralizzato) | |
| 9 | Edificio con certificazione energetica con consumo in classe D o superiore a D | |
| 10 | Allarme interno o inferriate per immobili posti al piano terra e/o primo | |
| | | TOTALE (+) |

(Area containing various handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with text like 'ARABARRETTI' and 'FERRARA'.)

TABELLA C- PARAMETRI CORRETTIVI IN DIMINUZIONE

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Classe energetica inferiore a D | |
| 2 | Alloggio ubicato in edificio in cattivo stato di manutenzione | |
| 3 | Alloggio privo di amministratore di condominio in edificio con più di 4 (quattro) unità immobiliari, esclusi i garage. | |
| 4 | Alloggio ubicato oltre il primo piano senza ascensore in immobile con oltre tre piani fuori terra | |
| 5 | Alloggio servito da impianto di acqua centralizzato privo di contatore divisionale | |
| | | TOTALE (-) |

ALLOGGIO AMMOBILIATO:

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | dotazione minima: cucina: piano cottura, frigorifero, tavolo e almeno quattro sedie | 10% |
| 2 | parzialmente arredato: cucina: piano cottura, frigorifero, tavolo e almeno quattro sedie e camera da letto: reti, materassi e armadio | 15% |
| 3 | arredato: con mobilio in tutte le stanze | 25% |

PRESENZA DI GARAGE

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--|
| BOXAUTO/ | GARAGE SINGOLO | GARAGE DOPPIO | |
| | | | |

TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOCATIVO CONCORDATO PRESCELTO

| | |
|---|--|
| Il contratto utilizzato corrisponde al contratto tipo riportato nell'Accordo territoriale depositato presso il Comune di TERRE DEL RENO in data | |
| A Contratto 3+2 | |
| B Contratto transitorio | |
| C contratto per studenti universitari | |

ZONA omogenea.....
 CANONE MENSILE PATTUITO €

Consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

II/i Locatore/i

III/II Conduttore/i

ATTESTATO DI CONFORMITÀ CONTRATTI ASSISTITI

La sottoscritta Organizzazione firmataria dell'Accordo territoriale accertati i dati riferiti al contratto di locazione stipulato in datadal sig.....Locatore e dal sig. conduttore

attesta la conformità del canone concordato e del contratto al vigente Accordo territoriale del Comune di TERRE DEL RENO











DICHIARAZIONE DI PROPRIETARIO/I E CONDUTTORI/I AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE LOCATIVO CONCORDATO
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE CONCORDATO PER CONTRATTI NON ASSISTITI

LOCATORE/I

.....
.....
.....

CONDUTTORE/I

.....
.....
.....

IMMOBILE SITO IN

VIA.....N.....CITTÀ.....

DATI CATASTALI: sezionefoglio.....mappale/particella.....sub.....rendita catastale.....

Le tabelle che seguono hanno la finalità di registrare i parametri quantitativi/qualitativi dell'immobile soggetto a contratto:

TABELLA A- SUPERFICIE UNITÀ ABITATIVA

| SUPERFICIE | TOTALE MQ | PERCENTUALE DI SUPERFICIE DA CONSIDERARE | MQ DA CONSIDERARE PER IL CONTEGGIO DEI CANONI |
|----------------------------|-----------|--|---|
| CALPESTABILE: APPARTAMENTO | | calcolata al 100% | |
| BALCONI: CANTINE | | calcolata al 25% | |
| SOFFITTE | | calcolata al 10% | |
| SCALE (PROIEZIONE interna) | | calcolata al 100% | |
| TOTALE | | TOTALE | |

TABELLA B -PARAMETRI CORRETTIVI IN AUMENTO

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | Tipologia A/7 e A/2 | |
| 2 | Livello di piano (piano terra, rialzato e 1° piano ovvero presenza di ascensore oltre il 1° piano) | |
| 3 | Presenza di posto auto in uso esclusivo dell'inquilino | |
| 4 | Impianto fisso di condizionamento dell'aria (se installato a spese del proprietario) | |
| 5 | Porta blindata | |
| 6 | Doppi vetri (escluse le doppie finestre) | |
| 7 | Doppi servizi | |
| 8 | Presenza di riscaldamento autonomo (o contabilizzazione del calore se centralizzato) | |
| 9 | Edificio con certificazione energetica con consumo in classe D o superiore a D | |
| 10 | Allarme interno o inferriate per immobili posti al piano terra e/o primo | |
| | | TOTALE (+) |

(Handwritten signatures and initials)

TABELLA C- PARAMETRI CORRETTIVI PER ABBATTIMENTO

| | | |
|-------------------|--|--|
| 1 | Classe energetica inferiore a D | |
| 2 | Alloggio ubicato in edificio in cattivo stato di manutenzione | |
| 3 | Alloggio privo di amministratore di condominio in edificio con più di 4 (quattro) unità immobiliari, esclusi i garage. | |
| 4 | Alloggio ubicato oltre il primo piano senza ascensore in immobile con oltre tre piani fuori terra | |
| 5 | Alloggio servito da impianto di acqua centralizzato privo di contatore divisionale | |
| TOTALE (-) | | |

ALLOGGIO AMMOBILIATO:

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | dotazione minima: cucina: piano cottura, frigorifero, tavolo e almeno quattro sedie | 10% |
| 2 | parzialmente arredato: cucina: piano cottura, frigorifero, tavolo e almeno quattro sedie e camera da letto: reti, materassi e armadio | 15% |
| 3 | arredato: con mobilio in tutte le stanze | 25% |

PRESENZA DI GARAGE

| BOX AUTO | GARAGE SINGOLO | GARAGE DOPPIO |
|----------|----------------|---------------|
| | | |

TIPOLOGIA DI CONTRATTO LOCATIVO CONCORDATO PRESCELTO

| | |
|---|--|
| Il contratto utilizzato corrisponde al contratto tipo riportati nell'Accordo territoriale depositato presso il Comune di TERRE DEL RENO in data | |
| A Contratto 3+2 | |
| B Contratto transitorio | |
| C contratto per Studenti universitari | |

ZONA OMOGENEA : **CANONE MENSILE PATTUITO €**

Consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Il/i Locatore/i

Il/I Conduttore/i



SICET FERRARA
[Signature]

APÉ-CONFEDILIZIA
[Signature]

SUNIA
Sindacato Unione Nazionale Inquilini e Affittuari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Isenzo, 18 - Tel. 0522/227637
C.F. 93001130389

UPPI FERRARA
[Signature]



UNIONCASA FERRARA
[Signature]

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DEL D.M 16/01/2017

CONTRATTI NON ASSISTITI

L'Organizzazione dei Proprietari.....

(ovvero)

L'Organizzazione dei Conduttori.....

PRESO ATTO dell'allegata dichiarazione del/dei proprietario/i sig.....e del / dei conduttori/i sig.....,relativa all'unità abitativa sita in.....via.....nc.....,

resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, al fine della determinazione del canone locativo, che diviene parte integrante del presente atto;

ATTESO che il canone mensile concordato tra le parti contrattuali pari a €..... mensili rientra nei parametri previsti dall'Accordo siglato tra le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini, deposito presso il Comune di TERRE DEL RENO in data.....

CONSIDERATO che lo schema contrattuale utilizzato per redigere il contratto (contratto 3+2, contratto per studenti, contratto transitorio), registrato a ovvero in corso di registrazione corrisponde agli schemi contrattuali, definiti dall'Accordo sopra richiamato

ATTESTA

ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di legge, che i contenuti economici e normativi del contratto sopra richiamato corrispondono ai contenuti dell'Accordo territoriale vigente per il Comune di TERRE DEL RENO depositato in data

Data.....

p.Organizzazione

UPPI
FERRARA
[Signature]

UNIAT
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Via Oroboni, 12 - 44122 FERRARA

SICET FERRARA
[Signature]



Confabitare
Associazione Proprietari Immobiliari
Sede di Ferrara

SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini e Assegnatari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Isonzo, 18 - Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389



APE-CONREDILIZIA
[Signature]

UNIONCASA
FERRARA
[Signature]

Union Nationale Indienne
- Amaltes - Temonno
de Ombou - 15 - MISTISSAUGA



Union Nationale Indienne
- Amaltes - Temonno
de Ombou - 15 - MISTISSAUGA
C. P. 5000113038

[Handwritten signature]

Zone Omogenee del Comune di Terre del Reno

come individuate da O.M.I. (osservatorio mercato immobiliare)


Le zone omogenee, individuate in base all'uniformità del territorio urbano e comunale sono così definite:

- **Sant'Agostino e Dosso - CENTRI ABITATI (zone OMI B2-E2);**
- **Mirabello e San Carlo - CENTRI ABITATI (zone OMI B1-E3);**
- **"Zona Forese" - TERRITORIO COMUNALE RESTANTE (zona OMI R1).**

10/01/2011
Ufficio Urbanistica - Comune di Terre del Reno
Via S. Maria 10 - 41010 Terre del Reno (MO)
Tel. 059/430111 - Fax 059/430112

Sant'Agostino e Dosso - CENTRI ABITATI (zone OMI B2-E2)

Riferimento Zona OMI – B2 Sant'Agostino centro abitato (rosso)



Confabitare
Associazione Proprietari Immobiliari
Sede di Ferrara

UNIAF
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Via Ortoni, 12 - 44122 FERRARA



SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini e Affittuari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Isonzo, 18 - Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389

SICIS FERRARA

APE-CONFEDUZIA

Barbora...

UPPI FERRARA

[Signature]

Riferimento Zona OMI – E2 Dosso centro abitato (fucsia)



Confabitare
 Associazione Proprietari Immobiliari
 Sede di Ferrara

UNIAT
 Unione Nazionale Inquilini
 - Ambiente Territorio
 Via Ortoni, 12 - 44122 FERRARA

SICER FERRARA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SUNIA
 Sindacato Unitario Nazionale
 Inquilini e Asssegnatari
 Federazione Provinciale - FERRARA
 C.so Isonzo, 18 - Tel. 0532.207637
 C.F. 93001130389

[Handwritten signature]
 UPPI FERRARA


APE-CONFEDILIZIA

[Handwritten signature]

Mirabello e San Carlo - CENTRI ABITATI (zone OMI B1-E3)

Riferimento Zona OMI – B1 Mirabello centro abitato (rosso)

PARTE NORD-EST



Associaz. Proprietari Immobiliari

SICET FERRARA
Scuto

Confabitare
Associazione Proprietari Immobiliari

Sede di Ferrara

APPE-CONFEDILIZIA


Barbara...

UNIAT
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Cobioni, 12 - 44122 FERRARA

SUNIA
Sindacato Nazionale Inquilini Assogratari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Isonzo, 18 - Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389



PARTE SUD-OVEST



Confabitare
 Associazione Proprietari Immobiliari
 Sede di Ferrara

SICIT FERRARA

[Handwritten signature]

UNIAM
 Unione Nazionale Inquilini e Territorio
 Via Orologio, 42 - 44122 FERRARA

UNIAM
 Unione Nazionale Inquilini e Territorio
 Via Orologio, 42 - 44122 FERRARA

APE-CONFEDILIZIA

[Handwritten signature]

SUNIA
 Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assogestori
 Federazione Provinciale FERRARA
 C.so Isonzo, 18 - 44122 FERRARA
 C.F. 93001130389

UPPI FERRARA
[Handwritten signature]

SUNIA
 Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assogestori
 Federazione Provinciale FERRARA
 C.so Isonzo, 18 - 44122 FERRARA
 C.F. 93001130389



[Large handwritten signature]

Riferimento Zona OMI – E3 San Carlo centro abitato (marrone)



UPPI
FERRARA

Confabitare
Associazione Piccoli Immobiliari
Sede di Ferrara

UNIAI
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Via Oroboni, 12 - 44122 FERRARA

APE-CONFEDILUZIA
Barbara...

SUNIA
Sindacato Unitero Nazionale
Inquilini e Assegnatari
Federazione Provinciale FERRARA
C.so Isonzo, 16 - Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389

[Handwritten signature]

SICUT FERRARA 6
[Handwritten signature]



"ZONA Forese"

Territorio comunale restante

Riferimento Zona OMI – R1 Zona rurale e frazioni minori (verde)



Confabitare
Associazione Ricercatori Immobiliari
Sede di Ferrara

UNIAT
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Crocchi, 12 - 44122 FERRARA

UPPI
FERRARA

ARE-CONFEDILIZIA
Barbara...

UNION...
7

SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini Assoc. Agrari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so. Sonzo, 18 - Tel. 0532 207637
C.F. 93001130389

SICUT FERRARA



INDIA
Mons. Nazionale Italiana
- Ambasciata - Telefono
Tel. 15-4415218/18/19

SUPRA
Sindacato Unitario Nazionale
Industria e Commercio
Federazione Promozionale
Via S. Pietro 18
00187 Roma - Tel. 478111



Handwritten signature

LOCAZIONE ABITATIVA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig..... nato a..... il..... residente
a.....
in via.....nc..... di seguito denominato/i
locatore/i
C.F:.....;

concede in locazione

Il/La sig..... nato a..... il..... residente
a.....
in via.....nc...di seguito denominato conduttore
C.F:.....;

che accetta per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in
vian.....
piano..... int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno,
ecc.)

L'unità immobiliare risulta:*non ammobiliata /parzialmente/ totalmente ammobiliata*

In alternativa

B) una porzione dell'unità immobiliare posta invia.....nc
piano int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno,
ecc.).....

I locali sopra richiamati sono: *non ammobiliati /parzialmente/ totalmente ammobiliati*
(Cancellare le parti che non interessano).

Censita al N.C.E.U. di Terre del Reno al

Foglio.....Mapp.....Sub.....Cat.....R.C. €.....

**Attestato di Certificazione Energetica n.....rilasciato da.....in
data.....**

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SICUREZZA IMPIANTI

Secondo la legge n. 46/90 e successive leggi intervenute: dotazione di impianto di riscaldamento con

A series of handwritten signatures and stamps are located at the bottom of the page. From left to right, there are several illegible signatures, a stamp with the number '1', a signature that appears to read 'Barbafantoni', and several other illegible signatures and stamps.

C.T. e libretto di riscaldamento con C.T. e libretto di:

- **Impianto termico**, dotato di libretto d'impianto, messo a norma come da documentazione rilasciata dalla ditta; in data.....;
- **Impianto Elettrico** già esistente messo a norma come da dichiarazione rilasciata dalla ditta.....; in data.....
- **Impianto Idraulico** privo di certificazione in quanto il fabbricato è di costruzione antecedente l'entrata in vigore della Legge 46/90;

La locazione è disciplinata dalle seguenti pattuizioni

Articolo 1- (durata)

Il contratto è stipulato per la durata di anni tre , dal al , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.


In mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, alle stesse condizioni per un ulteriore biennio.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2- (Canone)

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra le Organizzazioni sindacali della Proprietà e degli Inquilini, stipulato ai sensi dell'articolo 2 comma 3, della legge n. 431/98, depositato presso il comune di Terre del Reno in data 03 MAR 2022 è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n..... rate eguali anticipate di euro entro il giorno ... di ogni mese.

1) Il locatore **opta** per il regime fiscale della c.d. cedolare secca, disciplinata dall'art 3 D.Lgs 14 marzo 2011 n.23. Per effetto di tale normativa il locatore rinuncia sin da ora per l'intera durata del contratto di locazione a chiedere l'aggiornamento conseguente alla variazione ISTAT. Non sono dovute le spese di bollo e di registrazione. Resta ferma per il locatore la possibilità di revocare tale scelta annualmente comunicandone la volontà al conduttore, con onere per entrambe le parti ed in ragione del 50% ciascuna, al pagamento dell'imposta di registro (e di eventuali bolli conseguenti), richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del



70%. Sempre in detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.

2) Il locatore **non opta** per la cedolare secca e di conseguenza richiede l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. In detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto. (cancellare la parte che non interessa)

Articolo 3- (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore, che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza una somma di euro pari a(massimo tre mensilità) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

(Eventuali altre forme di garanzia)

Articolo 4-(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.


Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento, quota spettante delle spese condominiali).

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, compresi quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore, insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, versa una quota di acconto di € (*mensile, bimestrale, trimestrale*), che non deve essere superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Tali spese saranno oggetto di conguaglio a fine gestione annuale, in base ai consumi effettivamente accertati.

Articolo 5- (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto sono a carico sia del locatore, sia del conduttore, in ragione del 50% ciascuno. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone

 3 *Barbapiccola*

documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le spese di bollo conseguenti all'emissione delle ricevute di pagamento dei canoni restano interamente a carico del conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6- (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7- (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8-(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno *(da uno a tre mesi)* prima.

Articolo 9-(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto risulta dal verbale di consegna ove presente.

Articolo 10-(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, ai suoi conviventi o a terzi dal comportamento proprio e dei propri conviventi, nonché per fughe di gas, emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio, altro o per interruzioni incolpevoli di servizi.

Articolo 11-(Assemblee)

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there is a signature that appears to read 'Barbougheaud'. Further right, there are two more signatures, one of which is a simple, bold stroke.

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, con un proprio delegato (*se i conduttori sono superiori ad uno*), senza diritto di voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini, i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12- (Impianti)

Il conduttore, in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione ordinaria.

Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta alla settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi previo appuntamento verbale.

Articolo 14 - (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato nonché modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinati dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale", Allegato "E" al citato Accordo. La richiesta di intervento della Commissione, riportata in Allegato E, non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 15- (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Per dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione del seguente contratto le parti potranno accedere in via preventiva alla Commissione di Conciliazione di cui al punto 14.

Qualora l'esito della commissione stragiudiziale paritetica non dovesse dirimere le controversie



5



relative all'esecuzione del presente contratto e delle sue clausole (esclusi i procedimenti di licenza e sfratto per finita locazione o per morosità e le controversie di cui ai punti 14) le parti convengono di previamente esperire la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, il cui eventuale verbale di conciliazione verrà accettato e posto in applicazione senza remore. In caso di mancata conciliazione le parti potranno rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali solamente in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione (GDPR 679/2016).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Letto, approvato e sottoscritto, li,


Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore



APE-CONFEDILIZIA
Barbora...



UPPI
FERRARA
[Signature]



SICET FERRARA
[Signature]

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig..... nato a.....il.....residente
a.....
in via.....nc..... di seguito denominato/i locatore/i
C.F:.....;

concede in locazione

Il/La sig..... nato a.....il.....residente
a.....
in via.....nc...di seguito denominato conduttore
C.F:.....;

che accetta per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
.....n.....

piano..... int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)

L'unità immobiliare risulta: *non ammobiliata /parzialmente/ totalmente ammobiliata*
In alternativa

B) una porzione dell'unità immobiliare posta invia.....nc
piano int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.).....

I locali sopra richiamati sono: *non ammobiliati /parzialmente/ totalmente ammobiliati*
(Cancellare le parti che non interessano).


Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla dando atto che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.(5)

I locali sopra richiamati sono: *non ammobiliati /parzialmente/ totalmente ammobiliati (4)*
(Cancellare la parte che non interessa).

Censita al N.C.E.U. di Terre del Reno al
Foglio.....Mapp.....Sub.....Cat.....R.C.€

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SICUREZZA IMPIANTI

Secondo la legge n. 46/90 e successive leggi intervenute: dotazione di impianto di riscaldamento con

The bottom of the document features several handwritten signatures in black and blue ink. A prominent signature in blue ink is written over the word "Barbaficcioli". There are also some faint stamps and other illegible signatures.

C.T. e libretto di riscaldamento con C.T. e libretto di:

- **Impianto termico**, dotato di libretto d'impianto, messo a norma come da documentazione rilasciata dalla ditta in data.....;

- **Impianto Elettrico** già esistente messo a norma come da dichiarazione rilasciata dalla ditta.....in data.....

- **Impianto Idraulico** privo di certificazione in quanto il fabbricato è di costruzione antecedente l'entrata in vigore della Legge 46/90;

- **Attestato di Certificazione Energetica** n.....rilasciato da.....in data.....

La locazione è disciplinata dalle seguenti pattuizioni

Articolo 1 (durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi..... dal..... al..... e cesserà inderogabilmente senza bisogno di disdetta.

Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduuttore)

A) Il locatore/conduuttore, nel rispetto di quanto previsto dal DM 16/01/2017 e dall'Accordo comunale depositato in data 03 MAR 2022 presso il Comune di Terre del Reno, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contatto..... e che documenta allegando,

(Cancellare la parte che non interessa).

B) Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 4 del D.M. 16/01/17, ex art. 4 comma 2 L. 431/98 e dall'Accordo comunale depositato in data..... presso il Comune di Terre del Reno, le parti contrattuali, assistite rispettivamente dalla Organizzazioni sindacali della proprietà.....e dalla Organizzazione sindacale degli inquilini..... dichiarano che la presente locazione ha natura transitoria per la seguente esigenza del locatore ovvero del conduuttore, non previste nell'accordo e non documentabili.

(Cancellare la parte che non interessa).

Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduuttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in



alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 4 (Canone)

Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di Terre del Reno è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro..... ciascuna entro il giorno di ogni mese. (Cancellare la parte che non interessa) (il periodo B non si applica nei contratti con durata inferiore ai 30 giorni).

1) Il locatore **opta** per il regime fiscale della cedolare secca, disciplinata dall'art 3 D.Lgs 14 marzo 2011 n.23. Per effetto di tale normativa il locatore rinuncia sin da ora per l'intera durata del contratto di locazione a chiedere l'aggiornamento conseguente alla variazione ISTAT. Non sono dovute le spese di bollo e di registrazione. Resta ferma per il locatore la possibilità di revocare tale scelta annualmente comunicandone la volontà al conduttore con onere per entrambe le parti ed in ragione del 50% ciascuna, al pagamento dell'imposta di registro (e di eventuali bolli conseguenti), richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. Sempre in detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.

2) Il locatore **non opta** per la cedolare secca e di conseguenza richiede l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. In detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.

(cancellare la parte che non interessa)

Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore, che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza, una somma di euro..... pari a n. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

(Altre forme di garanzia:)

Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D) al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle



Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e quote condominiali di sua spettanza).

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, compresi quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore, insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, versa una quota di acconto di € (.mensile, bimestrale, trimestrale), che non può essere superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Tali spese saranno oggetto di conguaglio a fine periodo di gestione annuale o di locazione in base ai consumi effettivamente accertati.

Articolo 7 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto sono a carico sia del locatore, sia del conduttore, in ragione del 50% ciascuno. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le spese di bollo conseguenti all'emissione delle ricevute di pagamento dei canoni restano interamente a carico del conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del/dei conduttore/i, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del/dei conduttore/i. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 10 (Recesso del conduttore)

Il/i conduttore/i ha/hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata, da comunicarsi almeno 1 mese prima per contratti di durata fino a 6 mesi e non oltre 2 mesi prima per contratti di durata fino a 18 mesi.

Articolo 11 (Consegna)

Il/i conduttore/i dichiarano di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including the landlord and the tenant(s).

ALLEGATO E

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PARITETICA
formata dalle OO.SS. SUNIA, UNIAT, SICET, ASPPI, UNIONCASA, UPPI,
CONFEDILIZIA, CONFAPPI e CONFABITARE
a norma dell'art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti 16/01/2017

REGOLAMENTO

Art. 1

Le OO.SS. ASPPI, SUNIA, UNIAT, SICET, UNIONCASA, CONFABITARE, UPPI, CONFEDILIZIA e CONFAPPI costituiscono con questo atto la **Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica**, prevista dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2002 n. 10774 per la composizione amichevole delle controversie insorgenti fra locatore e conduttore in merito sia all'interpretazione delle clausole contrattuali che per l'applicazione dei parametri stabiliti dall'accordo territoriale fra le stesse OO.SS., depositato presso il Comune di Terre del Reno in data **03 MAR 2022** così come previsto per i contratti di cui all'art. 2, comma 3, legge 09/12/1998 n. 431, ed anche per la ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore di cui alla TABELLA "Oneri Accessori" dell'Allegato G del Decreto Interministeriale 30/12/2002 n. 10774 ed in applicazione della suddivisione degli stessi "oneri accessori" inserita nell'accordo provinciale concordato dalle suddette OO.SS. e depositato unitamente al sopra indicato contratto di locazione concordato.

Art. 2

La Commissione è composta da due membri, uno per la proprietà ed uno per l'inquilino, esperti della materia locatizia, nominati quali loro rappresentanti dalle OO.SS. firmatarie dell'Accordo depositato presso il Comune di Terre del Reno in data **03 MAR 2022** incaricate dalle parti alla composizione della vertenza, oppure che hanno prestato assistenza alle parti all'atto della stesura del contratto di locazione o che comunque sono incaricate dalle parti ad assisterli.

Art. 3

I due membri, nominati come all'art. 2, devono previamente impegnarsi formalmente a presenziare alle riunioni fissate per la comparizione delle parti e ad osservare i principi della massima obiettività, correttezza e del segreto d'ufficio.

Art. 4


Le OO.SS. incaricate indicano di comune accordo il Presidente della Commissione che avrà la sola funzione di convocare le parti, i loro eventuali assistenti ed i membri nominati per le riunioni, di coordinare i lavori e per la redazione del verbale, lasciando le decisioni ai soli membri nominati per la Commissione. Si stabilisce che venga versato dal ricorrente un compenso simbolico, pari ad €. 25,00 per la prima riunione, sia per ogni membro della Commissione che per il Presidente. Nell'eventualità che le parti chiedano la convocazione di altri incontri oltre la prima riunione, le parti presenti si impegnano a corrispondere in via solidale ai membri della Commissione ed al Presidente un compenso simbolico pari ad Euro 25,00 per ognuno e per ogni riunione. Tali compensi verranno versati alle OO.SS. di cui fanno parte i membri ed il Presidente quali contributi volontari a favore di tali Associazioni no profit.

Art. 5

Per accedere alla Commissione il ricorrente deve proporre il quesito, per iscritto, con deposito di copia del contratto di locazione e dei documenti correlati, alla Associazione che intende coinvolgere, sottoscrivendo per accettazione il presente regolamento. Questa si attiverà per informare la controparte e il Presidente per la convocazione della Commissione, provvedendo a nominare l'esperto per il ricorrente.

Art. 6

Il Presidente, ricevuto dall'Associazione coinvolta da controparte il nominativo dell'esperto da questa nominato o decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento dell'informativa dall'altra parte, fissa la data e il luogo per lo svolgimento della riunione per il tentativo di conciliazione, comunicandoli al/ai membro/i nominato/i dall'Associazione/i indicata/e dalla/e parte/i. Qualora la controparte non abbia indicato l'Associazione da cui intende farsi assistere, il Presidente provvederà



Handwritten signatures of the members of the Commission and the President, including the name "Barbafiorino" in blue ink.

autonomamente a nominarla, convocando una nuova riunione con invito alla Associazione nominata di nominare il proprio esperto, salvo il diniego della controparte.

Art. 7

I componenti la commissione si riuniscono nella data stabilita dal Presidente per studiare il caso, per illustrare le posizioni di ognuna delle parti, per proporre le proprie richieste e per discutere sulla soluzione della controversia. Il Presidente redige il verbale della riunione che verrà sottoscritto dai membri delle Associazioni convocate e, se consenzienti, dalle parti direttamente interessate nell'eventualità si raggiunga una conciliazione. Se la controparte non si presenta alla riunione o non invia un delegato, munito di delega scritta, il Presidente riporta il fatto nel verbale, che comunque viene sottoscritto dai presenti, dichiarando terminato il tentativo di conciliazione non conclusosi positivamente.

Art. 8

La parte ricorrente deve comunque sottoscrivere il verbale di conciliazione eventualmente intervenuto anche se la controparte, sebbene consenziente, non voglia o non possa sottoscriverlo. Il Presidente ne dà atto nel verbale, che viene sottoscritto dai presenti.

Art. 9

Il Presidente con la sua firma avvala il verbale di conciliazione e provvede ad inviarne copia integrale alle Associazioni intervenute, consegnandone pari copia alle parti.

Art. 10

Le parti, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, sollevano da ogni responsabilità civile e penale i membri delle Associazioni intervenute, il Presidente e le Associazioni stesse, approvando in toto quanto scritto nel verbale di conciliazione. Nell'eventualità non venga raggiunta alcuna conciliazione, le parti non avranno diritto all'ottenimento di copia dei verbali redatti durante le riunioni, salvo per la dichiarazione del Presidente del mancato raggiungimento della conciliazione.

Art. 11

La Commissione attesta, su richiesta anche di una sola parte, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi depositati. Determina altresì il corretto canone da corrispondere. Questa attività non comporta oneri a carico della parte richiedente.



[Handwritten signature]

APE - CONFEDILIZIA

[Handwritten signature]

Confabitare
Sede di Ferrara

UNIST
Unione Nazionale Inquilini
- Ambiente - Territorio
Via Ortoni, 42 - 44122 FERRARA

**UPPI
FERRARA**
[Handwritten signature]

SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini e Assegnatari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Ionzo, 18 - Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389

[Handwritten signature]
SICET FERRARA

[Handwritten signature]



MODULO DI RICHIESTA PER L' AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/01/2017)

Il / la sottoscritto/a _____,

c.f. _____

_____ residente in _____

Via/piazza _____

_____ n. _____, sc. _____, int. _____, cap _____,

mail / mail pec _____,

telefono _____,

cellulare _____

proprietario (ovvero) conduttore di immobile sito all' indirizzo di residenza sopra indicato,

ovvero in _____ via/piazza _____ n. _____ sc. _____, int. _____, cap _____,

con contratto di locazione abitativa di natura:

- Concordato (3+2)
- Transitorio;
- Studenti universitari,
- Altro _____

sottoscritto in data ____/____/____ e registrato in data ____/____/____ per la durata di _____

anni/mesi _____ con il Sig./Sig.ra/Soc. (Locatore ovvero conduttore)

c.f. _____

_____ residente in _____

via/piazza _____

_____ n. _____, sc. _____, int. _____, cap _____, al canone mensile

Di Euro _____ avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall' articolo _____ del

contratto di locazione per questioni inerenti:

- Interpretazione del contratto;
- Esecuzione del contratto;
- Attestazione della rispondenza del contratto all' accordo di riferimento;
- Canone di locazione;
- Oneri accessori;
- Variazione dell' imposizione fiscale sull' immobile;
- Sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;
- Cessazione della locazione;
- Risoluzione anticipata;
- Recesso;
- Contratti di natura transitoria delle condizioni di permanenza e cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazioni delle condizioni contrattuali
- Regolamento condominiale

Altro _____

Fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):



CHIEDE

Alla organizzazione dei conduttori/Organizzazione della
proprietà _____

quale firmataria dell'Accordo territoriale sottoscritto ai sensi art.2, comma3,L.9 dicembre 1998, n.431 e del
D.M. 16/01/2017,, depositato in data ___/___/___/presso il comune di _____

Organizzazione che, valutata l'ammissibilità della presente istanza ed indicato il negoziatore, procede ai
successivi adempimenti previsti dall'art.3 del regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione
stragiudiziale allegato E) al citato D.D. 16/01/2017, con accettazione da parte mia, in caso di formale
costituzione della Commissione, di quanto previsto dagli artt.6,7 e 8 del citato Regolamento.

Ai fini della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si indica l'indirizzo di cui alla
premessa, ovvero _____

Autorizzo/ non Autorizzo a recapitarmi le successive comunicazioni alla mail pec sopra indicata.

_____ li _____

Firma _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Ferrara,

TIMBRI DELLE ASSOCIAZIONI
(Firme dei rappresentanti)



APE- CONFEDILIZIA
Barbosa

SUNIA
Sindacato Unitaio Nazionale
Inquilini e assegnatari
Federazione Provinciale - FERRARA
C.so Isonzo, 18 - Tel. 0532.207637
C.F. 93001130389

SICET FERRARA
[Signature]

UPPI FERRARA
[Signature]

UNIONCRA FERRARA
[Signature]